




## **Direttiva 09    Imposta sugli oli minerali**

### 04 Riscossione dell'imposta - Allegato 4.7.4

#### Panoramica Traffico commerciale

#### Esempi pratici

---



1) Le condizioni secondo art. 33 al. 2 OIOM devono essere adempite simultaneamente, affinché il rifornimento possa essere effettuato in esenzione da imposta. Il rifornimento è esente da imposta se a) effettuato prima del decollo a destinazione dell'estero b) con il volo sono trasportate persone o merci verso controprestazione oppure sono fornite prestazioni di servizio c) per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio. Non viene concessa alcuna esenzione fiscale per un volo che deve essere dichiarato come G (Aviazione generale - privato) nel piano di volo perché non possono essere soddisfatti i requisiti (tecnici) dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC); qualsiasi AOC (autorizzazione d'esercizio) esistente è considerato temporaneamente non valido per tale volo.

2) Tutti i documenti elencati nella R.09, sottoclausola 4.7.2.6 sono considerati come autorizzazione d'esercizio: ATTENZIONE: Per il riconoscimento di un volo non commerciale esiste anche un documento negativo!

3) Gli aeromobili immatricolati in Svizzera, non sdoganati (striscia trasversale rossa), sono considerati aeromobili svizzeri.

4) Elenco degli Stati (Stati d'immatricolazione) che concedono la reciprocità per quanto riguarda la vendita di carburante non tassato: vedi regolamento 09 relative all'imposta sugli oli minerali allegato 4.7.2.7

5) Art. 33 al. 4 OIOM: sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero.

6) Come volo a vuoto commerciale è considerato a) un volo all'estero senza trasporto verso pagamento in vista di un successivo trasporto commerciale b) un volo all'estero senza trasporto verso pagamento che succede ad un volo di andata dall'estero con trasporto verso pagamento.

## Rifornimento di aeromobili

### sempi pratici di rifornimenti esonerati, risp. non esonerati dall'imposta nel traffico aereo commerciale

N.	Volo	Imposta sugli oli minerali
	Per tutti gli esempi qui appresso vale: <ul style="list-style-type: none"> <li>– decollo da un aerodromo doganale</li> <li>– rifornimento immediatamente prima del decollo per un volo diretto</li> <li>– presentazione dell'AOC / Declaration for a Part-SPO Operator (e letter of acknowledgement dell'UFAC)</li> </ul>	
1.	Volo Zurigo-Milano con una compagnia aerea di taxi. Rifornimento a Zurigo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Volo verso controprestazione</li> <li>– Rifornimento a Zurigo <b>in esenzione da imposta</b></li> </ul>
2.	Volo da Zurigo a Milano con scalo a Lugano-Agno per mezzo di una compagnia aerea di taxi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Volo verso controprestazione</li> <li>– I passeggeri vengono trasportati già da Zurigo</li> <li>– Rifornimento <b>in esenzione da imposta</b> a Zurigo solo se <b>non</b> viene effettuato <b>un trasporto interno</b> (a Lugano non vengono scaricate merci né scendono passeggeri!)</li> <li>– A Lugano possono salire a bordo altri passeggeri</li> <li>– Il rifornimento <b>in esenzione da imposta</b> a Lugano per il proseguimento del volo verso Milano è autorizzato</li> </ul>
3.	Volo di posizionamento da Zurigo a Lugano (senza trasporto verso pagamento) con una compagnia aerea di taxi; proseguimento del viaggio verso Milano	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rifornimento a Zurigo <b>non esente da imposta</b></li> <li>– A Lugano salgono a bordo dei passeggeri</li> <li>– Rifornimento <b>in esenzione da imposta</b> a Lugano per il volo Lugano-Milano</li> </ul>
4.	Volo da Berna-Belp ad Annecy (F) del consiglio d'amministrazione, della direzione o di altri impiegati con un aeromobile di proprietà della ditta	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rifornimento a Berna <b>non esente da imposta</b> → cosiddetto volo own-use (per scopi privati).</li> </ul>
5.	La ditta XY SA fabbrica orologi a Biemme e rifornisce regolarmente le proprie filiali nonché in parte anche terzi (orologerie, gioiellerie, ecc.) all'estero. Trasporto da Grenchen per mezzo del	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rifornimento a Grenchen non esente da imposta → cosiddetti voli own-use (per scopi privati).</li> </ul>

	velivolo di proprietà della ditta, talvolta con il proprio equipaggio e talvolta con quello di terze ditte.	
6.	L'unico attivo della compagnia aerea XY SA è un piccolo velivolo. Cinque piloti, ciascuno dei quali detiene il 20% del capitale azionario, effettuano i voli per conto della ditta. Chi vola riceve una fattura della compagnia XY SA inviata all'indirizzo privato del pilota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Volo verso controprestazione (il pilota trasporta all'estero un carico verso pagamento) → il rifornimento <b>in esenzione da imposta</b> è autorizzato.</li> <li>– Se il pilota vola da solo, il rifornimento <b>non è esente da imposta</b> (cosiddetto volo own-use, per scopi privati).</li> </ul>
7.	Volo all'estero da Zurigo; il volo deve essere notificato sotto G (General Aviation = privato) poiché le condizioni (tecniche) dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) non possono essere adempite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Volo verso controprestazione.</li> <li>– Volo con documento "Ambito d'impiego dell'aeromobile nel traffico <u>privato</u>" (di colore bianco).</li> <li>– Rifornimento a Zurigo <b>non esente da imposta</b> → se il volo deve essere notificato sotto G, tutti gli altri argomenti che lascerebbero presupporre un volo commerciale diverrebbero caduchi.</li> </ul>